STATUTO ORGANICO DELL'OSPEDALE DI S. ANNA IN COMO ED UNITI LUOGHI...

Ospedale di S.Anna in Como ed uniti luoghi pii

STATUTO ORGANICO

DELL'OSPEDALE DI S. ANNA

IN COMO

ED UNITI LUOGHI PII

STATUTO ORGANICO

DELL' OSPEDALE DI S. ANNA

IN COMO

ED UNITI LUOGHI PII

COMO, 1870.
DALLA DITTA C. PIETRO OSTINELLI

VITTORIO EMANUELE II.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dello Interno:

Veduta la legge 3 *Agosto* 1862 *ed il regolamento* 27 *Novembre detto anno.*

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo Statuto organico in data 23 *Maggio* 1870 *dello Spedale di Sant' Anna ed Uniti Luoghi Pi' di Como, composto di Numero* 102 *articoli.*

Il detto Statuto sarà vidimato dal Nostro Ministro dello Interno, che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 25 *Giugno* 1870.

Firmato **VITTORIO EMANUELE**

G. LANZA Controsegnato.

Per copia conforme
Il Direttore
Capo di Divisione
Firmato Gemelli.

STATUTO ORGANICO
DELL'OSPEDALE DI S. ANNA IN COMO
ED UNITI LUOGHI PII

Sezione I.ª

CAPO I.°

Costituzione del Consiglio Ospitaliero, scopo, requisiti ed incompatibilità dei suoi Componenti

Art. 1.° Il Consiglio Ospitaliero, al quale è demandata l'Amministrazione e la Direzione dell'Ospedale di S. Anna in Como e delle Opere Pie Unite, costituito in forza del Reale Decreto 25 Giugno 1870 si compone di un Presidente e di quattro Consiglieri.

» **2.°** Il Consiglio Comunale di Como nomina tre dei membri, gli altri due vengono eletti dal Consiglio Provinciale di Como. I cinque eletti nominano nel loro seno il Presidente. Tutte queste nomine debbono essere fatte a maggioranza assoluta di voti dagli intervenuti alla relativa seduta.

» **3.°** Il Consiglio Ospitaliero si rinnova per quinto ogni anno, potendo gli uscenti essere rieletti.

Per la prima volta l'uscita è determinata da estrazione a sorte da farsi dal Consiglio Comunale, in appresso dall'anzianità a meno che per rinuncia o per morte d'uno dei suoi membri si debba provvedere alla surroga. Il Presidente scade di carica quando cessa di essere membro del Consiglio. La rielezione in tale qualità non porta quella di Presidente.

Art. 4.° I membri del Consiglio assumono l'Ufficio alle stabilite scadenze. Chi surroga i membri scaduti anzitempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore. Però i membri cessanti dalla rispettiva carica continuano a prestare la loro opera sino a che sieno stati effettivamente sostituiti.

» **5.°** Non potranno assumere l'Ufficio, o ne decaderanno quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati eletti senza avere prima resi i conti della precedente Amministrazione, o che abbiano lite vertente coll' Ospedale ed Opere Pie unite.

» **6.°** Gli ascendenti o discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente membri del Consiglio. Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano; a parità di anzianità il più giovine; il nuovo eletto da quello che siede in Ufficio; in caso di elezione contemporanea, si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottiene maggior numero negli scrutinii seguenti; a parità di voti s'intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

» **7.°** Non potranno inoltre essere membri del Consiglio, e perderanno tale qualità coloro che non abbiano il diritto di essere Elettori Amministrativi in un Comune della Provincia.

» **8.°** Scopo precipuo del Consiglio è l'amministrare i beni costituenti il patrimonio dell' Ospedale di S. Anna e dello Opere Pie unite, e di erogarne le entrate a seconda delle Tavole di fondazione, e del presente Statuto.

L'erogazione non potrà mai essere superiore alle entrate.

Quando si verificasse che in un anno le spese hanno superate le rendite, dietro accordo coi Comuni che hanno partecipato nell' anno stesso alla Beneficenza verrà colmata la differenza in propor-

zione delle cure da essi fruite, calcolate secondo la tariffa stabilita per gli ammalati a pagamento.

Art. 9. Desso, oltre all' Amministrazione e Direzione dell' Ospedale di S. Anna, ha altresì, in forza del succitato Reale Decreto, l' Amministrazione e la Direzione delle seguenti Opere Pie:

1.° Ospedale degli infermi di malattie croniche;
2.° Ospizio dei Catecumeni;
3.° Luogo Pio di Carità.

Le rispettive Tavole di fondazione o gli scopi di queste Opere Pie sono indicati nella parte di questo Statuto nella quale si trovano i loro Statuti particolari.

CAPO II.°

Mezzi per provvedere alla Beneficenza.

Art. 10. Il Consiglio Ospitaliero provvede al proprio scopo colle rendite dei beni pervenuti sia per atto di pia liberalità tra vivi, che per testamentarie disposizioni.

Tutti i beni e cespiti di rendita sono descritti nell' inventario.

» **11.** Provvede poi alle obbligazioni delle Opere Pie, di cui all' articolo 9 colle rendite derivanti dai patrimonii, dei quali si fa cenno nei rispettivi statuti.

CAPO III.°

Attribuzioni del Presidente e del Consiglio, adunanze e votazioni.

Art. 12.° Il Presidente:

1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio; ne presiede e dirige le adunanze:

2.° Cura l' eseguimento delle deliberazioni prese, quando non sia peculiarmente affidato l' incarico ad alcuno dei Consiglieri;

3.° Dirige la corrispondenza ufficiale, ch' ei sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei registri e l' andamento degli affari;

4.° Provvede all' osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, alla esecuzione degli ordini dei Superiori, all' adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel Bilancio con l' emissione dei mandati relativi;

5.° Procede alle verificazioni ordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi al Consiglio;

6.° Vigila perchè esso Tesoriero presenti puntualmente i Conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' articolo 22 del Regolamento 27 Novembre 1862.

7.° Sorveglia l' andamento generale delle Pie fondazioni;

8.° Rappresenta in giudizio il Consiglio, e stipula, in nome di questo, i contratti da esso deliberati;

9.° Sospende in caso d' urgenza gli impiegati, riferendone al Consiglio;

10.° Prende in caso d' urgenza tutte le misure conservative, salvo informarne tosto il Consiglio stesso;

11.° Disimpegna gli affari che risguardano l' ordinario andamento Amministrativo e Direttivo, a meno che dal Consiglio non sieno demandati alla trattazione di uno dei Consiglieri a ciò delegato.

Art. 13.° Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal Consigliere più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti dal maggiore di età.

» 14.° Sono riservati alla decisione del Consiglio i seguenti affari:

1.° Nomine, sospensioni, destituzioni, collocazioni a riposo, di impiegati, ed applicazioni di misure disciplinari ai medesimi;

2.° Aumenti o diminuzioni di stipendi, salari o trattamento;

3.° Compere, vendite e permute di immobili;
4.° Costituzioni di servitù;
5.° Costituzioni, riduzioni, o cancellazioni di ipoteche;
6.° Assunzione di mutui passivi, aumenti d' interessi o di altri oneri;
7.° Promozione, transazione o rinuncia di liti in qualunque grado;
8.° Transazioni o rinuncie a diritti;
9.° Accettazioni o ripudio di eredità, legati e donazioni;
10.° Approvazione di contratti di somministrazioni d' ogni genere;
11.° Approvazioni e variazioni di tariffe per ammalati in classe pagante;
12.° Stipulazione di contratti che portino assunzione di cure o mantenimento di una Classe di persone (Pazzi, Esposti, ecc.)
13.° Proposte di Statuti e Regolamenti, e loro modificazioni;
14.° Proposte di Regolamenti interni, orarii e loro modificazioni;
15.° Approvazione dei Bilanci e Conti annuali;
16.° Accettazione di ammalati cronici a carico delle speciali fondiarie;
17.° Destinazione di supplenti a tutto il personale dipendente per i casi di vacanza o di legittimo impedimento;
18.° Delegazioni ad uno o più membri del Consiglio per mansioni speciali o per l' intervento alle sedute dei medici dell' Ospedale;
19.° Riconoscimento della validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l' ammontare da determinarsi nel Regolamento d'Amministrazione e di servizio interno.
20.° Determinazione dello stipendio da attribuirsi al Tesoriere medesimo nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento.

Art. 15.° Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e

straordinario. Lo une dovranno seguire almeno una volta la settimana nel giorno che sarà determinato dal Consiglio. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo richieda, sia per volere del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei Consiglieri, sia per ordine dell' autorità Governativa.

Art. 16. Le convocazioni straordinarie si fanno dal Presidente per invito in iscritto colla indicazione dei principali affari da trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l' adunanza.

» **17.°** Le tornate sono valide, quando intervenga almeno la metà dei componenti il Consiglio, oltre il Presidente o di chi ne fa le veci.

» **18.°** Se un membro del Consiglio, non interverrà alle tornate per un mese di seguito, senza aver ottenuto congedo dal medesimo, come pure si rifiuti, senza buona ragione, di compiere le speciali incombenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, od il Consiglio Comunale o Provinciale che lo avrà nominato provvederà alla di lui surrogazione alla prima sua adunanza dietro rapporto del Presidente.

» **19.** Le votazioni si fanno o per alzata e seduta od a voti segreti; quello concernenti persone debbono sempre essere prese in quest' ultima maniera.

» **20.°** Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In parità di voti la proposta s' intende respinta.

» **21.°** Ogni membro del Consiglio può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza.

» **22.°** Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario a munito del visto del Presidente, nè si potrà lasciar copia o dar lettura a chicchessia,

senza il permesso del Consiglio o dell' autorità Governativa

CAPO IV.°

Norme generali di Amministrazione.

Art. 23.° È vietato ai membri del Consiglio di prendere parte alle deliberazioni risguardanti interessi loro proprj o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, come pure prendor parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscono ai beni da esai amministrati o alle Opere Pie che ne dipendono.

» **24.°** Nessuno di loro potrà a titolo veruno, percepire assegnamenti o rimunerazioni di sorta sul Bilancio dello Spedale o delle Opere Pie da questo amministrate.

» **25.** Nel condurre l' Amministrazione dovrà il Consiglio attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla Legge 3 Agosto 1862 o relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali:

1.° Formaro ogni anno i Bilanci e rendore i Conti nei modi ivi tracciati;

2.° Tenere in continua evidenza le Attività e Passività delle Opere Pie;

3.° Rinnovare nei tempi debiti le inscrizioni ipotecarie;

4.° Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti, Regolamenti, contratti e deliberamenti soggetti all' approvazione di questa;

5.° Pubblicare i Bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all' Albo Pretorio del Comune, ed accompagnandoli da tutti gli allegati e schiarimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli;

6.° Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo

andamento morale, economico e direttivo, e sull' andamento simile di cadauna Pia fondazione, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità;

7.° Provvedere per la manutenzione dei mobili; per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli ecc.; per lo accrescimento delle entrate; per la possibilità o convenienza di ridurre od abolire alcune spese; per la conversione in rendita sul Debito Pubblico consolidato, o in altro migliore impiego degli avanzi e dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti; per la rivendicazione di giusti diritti; per l' avviamento delle liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive ecc. ecc.

8.° Prendere in attento esame nella prima adunanza dell' anno gli inventari, facendovi compilare gli stati di variazione, e trasmetterli tosto all' autorità Governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.

Art. 26.° Nell' erogazione delle Beneficenze il Consiglio si atterrà alle prescrizioni dei pii Fondatori.

Sono da ritenersi come poveri:

a) Gli orfani ed orfane, i figli e figlie abbandonate o avonti il padre in carcere o all' Ospedale, fino a che non sieno altrimenti provveduti o ricoverati;

b) I giornalieri, operai, artieri, contadini che abbiano numerosa figliuolanza, senza modo di allevarla e mantenerla.

c) Le vedove cariche di figli che si trovano nella medesima condizione.

d) Le donne, sia nubili che maritate, che versino in gravi strettezze per avere i rispettivi genitori e mariti lontani, o all' Ospedale, o in prigione.

e) I ciechi, storpi, invalidi, vecchi mancanti di ogni assistenza.

f) I giornalieri, operai, artieri, trafficanti, contadini decaduti, che per lunga malattia o per altra disgrazia non sieno in grado di procacciare a se ed alle loro famiglie il necessario sostentamento.

g) Coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi d'incendio, innondazione, terremoto, epidemia, od altra calamità, nei primi giorni della sventura.

h) Quelli che, senza avere l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria comprovata e pubblicamente notoria, purchè senza colpa o delitto.

Art. 27.° In ogni caso qualunque erogazione di Beneficenza dovrà essere giustificata mediante annuale produzione alla Deputazione Provinciale degli Elenchi delle persone che hanno fruito della Beneficenza, colle indicazioni che ne giustificano la povertà.

Sono a carico personale dei componenti il Consiglio tutte le beneficenze che sono state erogate indebitamente, salvo a questi il regresso verso il personale degli impiegati che fossero responsabili di violazione ai Regolamenti.

CAPO V.°

Impiegati.

Art. 28.° Pel servizio del Consiglio o per l'erogazione della Beneficenza, è stabilito un numero d'impiegati giusta la pianta da approvarsi dalla Deputazione Provinciale. Ciascuno degli impiegati è vincolato all'osservanza di speciali istruzioni e doveri da approvarsi dalla Deputazione Provinciale insieme al Regolamento interno.

» **29.°** Il numero e lo stipendio degli impiegati non potrà essere accresciuto senza l'approvazione dell'Autorità Tutoria.

» **30.°** È vietato il concedere ad essi pensione o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo sti-

pendio tener vece di sufficiente riconoscenza, trattandosi di danaro del povero.

Art. 31. Le incumbenze ed attribuzioni speciali degli impiegati sono determinati dal Regolamento di Amministrazione e di servizio interno.

STATUTO PARTICOLARE
DELL' OSPEDALE DI S. ANNA
ossia
DEGLI INFERMI DI MALATTIE ACUTE

Sezione II.ª

CAPO I.°
Origine, scopo, sede e redditi.

Art. 32.° L'Ospedale di S. Anna eretto nel 1468 trae origine da una Bolla del Pontefice Paolo II.°

Desso ha la sua sede in Como ed ha per iscopo di accogliere i poveri regolarmente domiciliati nei Comuni indicati nella Tabella allegato A, ammalati di malattie acute, sieno esse mediche o chirurgiche, e di prestare ai medesimi una cura gratuita.

» **33.°** I mezzi con cui l'Ospedale provvede allo scopo di sua istituzione, consistono nei frutti del suo patrimonio, come dal relativo Inventario, e dai proventi di cui all' articolo 44.

CAPO II.°
Ammissione nell' Ospedale.

Art. 34.° Sono esclusi dalla Beneficenza dell' Ospedale:

1.° I Cronici,
2.° I Pellagrosi,
3.° Gli Scabbiosi,
4.° I Sifilitici,
5.° I Tignosi,
6.° I Pazzi,

7.° Le gravide pel parto,
8.° I fanciulli minori dei 10 anni.

Art. 35.° Il Cronico potrà essere ammesso nell' Ospedale per la cura di una malattia acuta quando il Comune al quale appartiene si obblighi a sostenere la relativa spesa nel caso che guarito di detta malattia non potesse essere dimesso per essere affetto da malattia alla quale non si estenda la Beneficenza.

» **36.°** L' ammalato per essere ammesso nell' Ospedale deve colle modalità portate dal Regolamento di servizio interno, presentare un certificato medico dal quale risulti:

1.° La natura della malattia;

2.° Che l' ammalato è trasportabile senza pericolo avuto riguardo al corso ordinario del male, al suo grado, alla distanza che deve percorrere, alla stagione, all' ora nella quale deve effettuarsi il trasporto.

3.° Di quali malattie croniche fosse per avventura affetto l' ammalato.

4.° Che l' ammalato, per la natura del male e per le condizioni domestiche non può essere curato a domicilio.

Per gli ammalati del Comune di Como il certificato di cui al presente articolo viene esclusivamente rilasciato dai Medici addetti al Luogo Pio di Carità a seconda del loro comparto.

» **37.°** Il medico mittente, sotto pena di essere tenuto in proprio verso l' Ospedale per i danni che ne potessero derivare, non potrà emettere il certificato di cui all' articolo precedente se non dietro presentazione di certificato dell' autorità Comunale dal quale emerga:

1.° Che il petente è domiciliato in uno dei Comuni che hanno diritto alla Beneficenza.

2.° Che il petente è povero,

3.° Che il Comune certificante si assuma la spesa di cura e degenza ogni qualvolta il petente non

risultasse aver diritto alla Beneficenza, ovvero durante la cura si manifestasse una malattia per la quale non potesse essere dimesso o curato a carico della Beneficenza. La mancanza od irregolarità di quest' ultima dichiarazione non esonera il Comune certificante dagli obblighi sopraindicati, voltachè il malato dovesse essere accolto per essere pericoloso il suo rinvio

Art. 38.° Se in uno dei Comuni aventi diritto alla beneficenza dell' Ospedale cade malato un povero domiciliato fuori del territorio beneficato, questo dietro invito del Sindaco, accompagnato da certificato medico, sarà accolto per viste d' ordine pubblico, salvo il diritto al rimborso dall' ammalato stesso o dalla famiglia o altrimenti.

» **39.°** In ogni caso il Certificato dell' Autorità Comunale deve contenere i seguenti dati riguardo al malato:

1.° Nome e Cognome.
2.° Paternità.
3.° Età.
4.° Stato.
5.° Professione.
6.° Luogo di nascita.

» **40.°** Gli Ammalati del Comune di Como inscritti nell' Elenco dei Poveri dovranno produrre al medico mittente:

1.° Una dichiarazione dell' Ufficio di accettazione la quale certifichi che il petente è inscritto nell' Elenco dei Poveri.

2.° La dichiarazione del Comune di cui al N. 3 dall' articolo 37.

» **41.°** Se un povero ammalato del Comune di Como non trovasi inscritto nell' Elenco, dovrà presentare al medico mittente il Certificato di cui all' art. 37.

» **42.°** L' Ufficio di accettazione dell' Ospedale potrà accogliere senza alcuna formalità:

1.° Quelli che vengono presentati in istato grave

per ferite, cadute o apoplessie, e non ponno trovare ricovero e soccorso in altro luogo.

2.° Quelli per i quali il rinvio anche con lettiga o vettura potesse mettere in pericolo la vita.

In questi casi resta però sempre riservata all'Ospedale di rivolgersi verso chi di ragione onde conseguire il pagamento di cura e degenza ed ogni altra dipendente.

Art. 43.° In qualunque caso, ad eccezione del N. 1 dell'articolo precedente coloro che direttamente od indirettamente avranno contribuito a far accogliere incompetentemente nell' Ospedale un malato che non aveva diritto alla Beneficenza, sono tenuti in proprio ad indennizzare il Pio Luogo nel caso che non possa essere altrimenti soddisfatto.

» **44.°** Vengono accolti nell' Ospedale per cura a pagamento gli ammalati di malattie acute mediche o chirurgiche, non che quelli indicati alli N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 34.

Per tutti gli ammalati che vengono inviati all' Ospedale onde essere curati o ricoverati a pagamento, questo dovrà essere anticipato giusta le norme e le tariffe stabilite dal Regolamento di servizio interno.

» **45.°** L' Ufficio di accettazione è composto:

1.° Di un medico assistente, il quale deve essere costantemente presente di giorno e di notte.

2.° Di un impiegato di registrazione, il quale parimenti deve essere sempre presente di giorno e di notte.

Il primo è responsabile della regolarità dell' accettazione nei rapporti sanitarii; il secondo nei rapporti Amministrativi. Il medico assistente designa lo scomparto nel quale devono essere collocato il malato.

Art. 46.° Il trasporto dell' ammalato all' Ospedale è a spese del Comune che lo invia, ad eccezione del Comune di Como, nel quale a richiesta del medico mittente sarà inviata a domicilio a cura del Luogo Pio la lettiga.

CAPO III.°

Doveri dell' ammalato.

Art. 47.° L' ammalato accolto nell' Ospedale deve uniformarsi pienamente alle discipline che regolano l' Ospedale medesimo. Non può farsi visitare da altro medico fuor di quello, sotto la cui sorveglianza venne posto, senza il consenso della Direzione, la quale, nei casi di non facile cura, e diagnosi può destinargli un Consulente.

» 48.° Non può pretendere nè procurarsi altra cura, o trattamento di quello che gli venne prescritto dal suo medico curante.

» 49.° Deve portarsi in maniera che per il suo contegno gli altri compartecipanti alla Beneficenza del Pio Luogo non abbiano ad essere ne moralmente, ne sanitariamente danneggiati.

» 50.° Quegli che rifiutasse di uniformarsi a tutte queste condizioni, o che ricusasse sottomettersi ad una operazione chirurgica riconosciuta necessaria da un Consulto di tre Medici Chirurghi a ciò chiamati dal Direttore, viene dimesso dal Luogo Pio tosto che la sua salute lo acconsenta.

CAPO IV.°

Dell' interno Ordinamento.

Art. 51.° Gli ammalati in genere vengono curati nelle comuni infermerie. Quelli però che riescissero di incomodo o pericolo agli altri, sono collocati in separati locali, nei quali sono sempre trasportati dalle infermerie comuni anche coloro che per aggravamento della loro malattia sono addotti in pericolo di vita, onde togliere così ai compagni le perniciose influenze della loro agonia e della loro morte.

« 52.° Addotto in questo stato l' ammalato, vengono dietro sua richiesta prestati i conforti Religiosi, secondo la confessione alla quale appartiene. Quando

non sia in grado di manifestare la sua volontà, si presume che voglia ricorrere all'assistenza dei Ministri della Religione, alla quale risulta appartenere.

Art. 53.° Tostochè l'ammalato che versava in pericolo di vita sia migliorato, viene ricondotto nelle infermerie comuni, alle quali sono pure trasportati coloro che da incomodi e pericolosi si sono resi innocui, onde menomare così al Luogo Pio le spese della loro cura.

» **54.°** L'ammalato entrato in convalescenza, nel tempo che rimane fuori del letto è passato in apposito locale onde possa convenientemente esercitarsi e godere di un'atmosfera più ventilata e pura.

» **55.°** Come la cura Medica-Chirurgica, così anche il trattamento dietetico e stabilito dal Curante. Però a limitare questa sua facoltà, l'Ospedale ha la propria Farmacopea, non che le Tavole Dietetiche, da cui i curanti stessi non possono dipartirsi se non in casi speciali, dietro permesso del Direttore, il quale ne rende informato il Consiglio Ospitaliero.

» **56.°** Gli ordinarii servizii sanitarii e disciplinari dello Stabilimento si succedono ad ore determinate; gli altri sono soddisfatti sotto l'esatta osservanza delle prescrizioni dei Medici-Curanti.

» **57.°** Gli ammalati rimangono nel Pio Luogo sino a ricuperata salute e superata convalescenza, da determinarsi dal Medico Curante. In generale però non possono trattenersi in esso Pio Luoge più di quattro giorni colla dieta massima, fatta eccezione agli ammalati di malattie Chirurgiche.

« **58.°** L'ammalato fatto cronico, se qualificato per l'Ospedale dei Cronici, si passa allo stesso, in quanto il medesimo abbia una piazza disponibile, o viene dimesso nel contrario caso, tranne che il Comune od altri ne sostenga la relativa pensione.

» **59.°** Quello invece che ha raggiunta la salute, ma si è fatto impotente al lavoro, se qualificato per la

Casa di Ricovero viene trasmesso alla medesima in quanto lo acconsentano i fondi di cui la medesima può disporre, o rimesso all' Autorità Comunale dalla quale dipende per le opportune provvidenze.

Art. 60.° I cadaveri dei decessi vengono trattenuti sul letto di morte per tutto il tempo determinato dai vigenti Regolamenti sanitari e circondati da tutte le cure che la scienza suggerisce, perchè nessuno abbia per mancanza delle stesse a subir danno o pericolo in un eventuale caso di morte apparente.

» **61.**° Trascorso questo tempo, il defunto, involto in tela logora, viene depositato nella stanza mortuaria, dalla quale di notte tempo, in apposita bara coperta, è trasportato al Campo Santo.

» **62.**° Per i cattolici le preci di rito vengono fatte dal Sacerdote del Pio Luogo, e le maggiori spese per le esequie stanno a carico dei dolenti che le ordinano. Anche il trasporto pubblico delle salme degli accattolici dalla stanza mortuaria al Cimitero, che venisse ordinato, è a spesa dei dolenti.

» **63.**° Presso l' Ospedale avvi pure una Camera, nella quale vengono depositati i cadaveri che eventualmente si trovano sulle pubbliche vie, e quando nei medesimi non si trovino segni indubbi della morte, sono tenuti in osservazione come si pratica pei decessi nel Pio Luogo. In ogni caso si promuovono le determinazioni delle Autorità giudiziarie, innanzi di procedere alla loro tumulazione, la quale viene operata colle stesse norme sopra notate pei decessi nel Luogo Pio.

STATUTO PARTICOLARE
DELL' OSPEDALE DEI CRONICI

Sezione III.ª

CAPO I.°

Origine, sede, scopo e redditi.

Art. 64. L' Ospedale per gli affetti da malattie croniche, ebbe origine nel 1670 per disposizione testamentaria del benemerito Alessandro Erba, e venne in seguito aumentato da altri pii fondatori.

» **65.°** Desso ha la sua sede nel locale dell' Ospedale di S. Anna, ed ha per iscopo di fornire ricovero ed assistenza Medica-Farmaceutica-Chirurgica agli infermi di malattie croniche richiedenti una cura, i quali per le discipline dell' Ospedale di S. Anna non possono essere ammessi nel medesimo.

» **66.°** Sono destinati per questo Ospedale i redditi dei patrimonii specialmente a ciò destinati e risultanti dall' Inventario, non che le prestazioni che è tenuto di fare a questo scopo l' Ospedale di S. Anna chiamato erede o legatario coll' onere di provvedere ad un certo numero di cronici.

CAPO II.°

Degli aventi diritto all' Ospedale dei Cronici e loro ammissione.

Art. 67. Per essere ammessi ad un posto gratuito nel-

l' Ospedale dei Cronici il petente deve inoltrare domanda al Consiglio Ospitaliero corredata dai seguenti documenti:

1.° Fede di nascita

2.° Certificato medico nel quale sia dichiarata la cronicità della malattia del petente ed il bisogno di cura.

3.° Certificato di domicilio e di miserabilità rilasciato dalla Giunta del Comune al quale il petente appartiene.

Per i petenti che appartengono al Comune di Como, quando sono inscritti nell' Elenco dei Poveri, invece del certificato indicato al N. 3, occorre quello del decennale domicilio nel Comune.

Per questi il certificato Medico viene rilasciato dal Medico del Luogo Pio di Carità del comparto nel quale il petente è domiciliato.

Art. 68.° La domanda colla quale vengono accompagnati questi documenti, se il postulante appartiene a Como, è diretta al Consiglio Ospitaliero.

» **69.°** La nomina dei ricorrenti, se il posto non è di patronato, viene fatta dal Consiglio Ospitaliero se di patronato o di spettanza d' uno dei Comuni della Provincia, spetta al Patrono od alla Giunta del Comune, in cui favore venne istituita la Beneficenza; ma l' accettazione è riservata allo stesso Consiglio, cui è demandato il decidere se il nominato sia qualificato nei rapporti sanitarii e morali.

» **70.°** Verificandosi nel Pio Luogo la vacanza di un posto di patronato o di spettanza di uno dei Comuni della Provincia, il Consiglio Ospitaliero ne dà avviso agli interessati, e la sostituzione avviene nel modo sopraindicato.

CAPO III.°

Doveri dei Ricoverati nello Spedale del Cronici.

Art. 71.° Sono applicabili agli ammalati cronici le di-

sposizioni degli articoli 47, 48, 49 e 50 del presente Statuto.

CAPO IV°.

Dell' interno ordinamento.

Art. **72.**° Sono applicabili agli ammalati cronici le disposizioni degli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 del presente Statuto.

» **73.**° Gli ammalati rimangono nel Luogo Pio sino a superata convalescenza, la quale viene determinata dal Medico Curante, e finchè durano le economiche condizioni che li hanno fatto ammettere, cessate le quali vengono dimessi.

» **74.** L' ammalato, nel quale fosse cessata la malattia, per la quale venne ammesso al Pio Luogo, ma si fosse reso impotente al lavoro, se di Como, viene passato alla Casa di Ricovero, in quanto la stessa abbia disponibile una piazza, o concambiato con uno dei proprj ricoverati che si trovasse affetto da cronico malore, ed ove nessuno di questi casi si verifichi, viene notificato alla Giunta, come alla rispettiva Giunta vengono notificati quelli della Provincia per gli opportuni provvedimenti.

STATUTO PARTICOLARE
DEL LUOGO PIO DEI CATECUMENI

Sezione IV.ª

CAPO I.°
Origine, sede, scopo e redditi.

Art. 75. Questo Luogo Pio trae la sua origine dalla disposizione testamentaria della Nobile Silvia Galli Rezzonico 8 Giugno 1675.

» 76.° Desso ha sede nel locale dell' Ospitale di S. Anna ed ha per iscopo il mantenimento gratuito e l' istruzione religiosa degli accattolici miserabili che domandano di passare alla Religione Cattolica, non che il sussidio ai medesimi allorchè l' hanno abbracciata, sino a che abbiano potuto trovare un impiego.

» 77.° Questo Pio Luogo ha un patrimonio proprio descritto nell' Inventario.

Gli eventuali avanzi di rendita sono, per disposizione della fondatrice, devoluti all' Ospedale di S. Anna.

CAPO II.°
Degli aventi diritto al Luogo Pio dei Catecumeni e loro ammissione.

Art. 78.° Hanno diritto a questo Luogo Pio i misera-

rabili accattolici che vogliono passare al Cattolicismo.

Art. 79.° Per essere ammessi debbono presentare una domanda all' apposita Commissione Vescovile, dalla quale emergano i seguenti dati:

1.° Nome, cognome, età, provenienza del petente

2.° Confessione religiosa alla quale appartiene.

3.° Stato di miserabilità certificato dall' Autorità Comunale del luogo di dimora.

» **80.°** La Commissione, assunte le informazioni sulla moralità e condizioni economiche del richiedente, ove nulla emerga in contrario, lo ammette alla preliminare necessaria istruzione che affida a chi meglio crede, o accompagna il Catecumeno stesso all' Ospedale perchè gli sia in esso compartita.

CAPO III.°

Ordinamento del Pio Luogo.

Art. 81.° I doveri del Catecumeno nell' interno dello Stabilimento si riducono a quelli di una condotta, che nei rapporti disciplinari dello Stabilimento stesso e nei morali in genere non dia luogo ad appunto alcuno, e nel mostrarsi premuroso ed interessato di apprendere i precetti della religione che intende di abbracciare.

» **82.°** Entrato il Catecumeno nell' Ospedale viene collocato in apposito comparto e mantenuto col trattamento della famiglia.

» **83.** Esso riceve giornalmente un' istruzione religiosa della durata di un' ora, sulla quale deve poi esso esercitarsi da solo onde presto apprendere le massime della religione alla quale vuol essere ascritto.

» **84.°** È allo stesso concesso di potersi distrarre nel cortile dello Stabilimento, non che uscire a pas-

seggio accompagnato da uno degli addetti alla Casa

Art. 85. La durata dell'istruzione varia secondo la maggiore o minore sua intelligenza e la conseguente sua attitudine ad apprendere. Questa però non potrà protrarsi oltre i due mesi, eccezione fatta a qualche speciale caso, dopo i quali, fatta la sua abjura e battezzato se e come del caso, o non ammesso quale neofito, quando dal Vescovo o dalla Commissione si trovasse opportuna la sua esclusione, viene dimesso dal Pio Luogo.

» **86.°** Anche prima che siasi compita la sua istruzione, il Catecumeno viene dimesso del Pio Luogo quando si fosse permesso nello stesso Pio Luogo degli atti d'immoralità che non farebbero credere alla di lui volontà di abbracciare quella religione, nelle massime della quale chiese di essere istrutto, previa però sempre intelligenza colla Commissione Vescovile.

» **87.°** Nel caso in cui fosse stato ammesso nel novero dei cattolici e non avesse modo di procurarsi con onesti guadagni i mezzi del proprio sostentamento, viene sussidiato per cura della Commissione Vescovile la quale emette in suo favore dei mandati che vengono pagati dalla Cassa dell'Ospedale.

» **88.°** La durata del tempo, nel quale potranno essere al neofito conferiti questi sussidi, non potrà mai essere maggiore di mesi tre, eccezione fatta alla specialità di qualche caso, come sarebbe quello di una malattia che gl'impedisse dal potersi procurare l'impiego, nel qual caso il sussidio potrà ancora essere protratto per qualche tempo

STATUTO PARTICOLARE
DEL LUOGO PIO DI CARITÀ

Sezione V.ª

CAPO I.°

Origine, sede, scopo e redditi.

Art. 89.° Questo Luogo Pio eretto nel 1608 per disposizione testamentaria di Monsignor Lonato, ha la sua sede nel Comune di Como, ha per scopo di provvedere alla cura gratuita Medico-Chirurgica-Ostetrica e Farmaceutica a domicilio per tutti i poveri della Città di Como e suoi Sobborghi.

» **90.°** La spesa per l'esercizio di questa Beneficenza è sostenuta dall' Ospedale di S. Anna, che ha concentrato in se il di Lei patrimonio.

CAPO II.°

Ordinamento della Beneficenza.

Art. 91.° Hanno diritto a questa Beneficenza coloro che essendo nativi di Como o domiciliati almeno da un anno, trovansi privi d' ogni bene di fortuna e che col lavoro delle braccia non guadagnano che il puro necessario al proprio sostentamento ed a quella della loro famiglia.

» **92.°** Gli aventi diritto a questa Beneficenza vengono a cura del Comune inscritti nell' Elenco di cui all' art. 40 con una speciale indicazione.

Art. 93. Coloro che hanno bisogno del soccorso di questa Beneficenza debbono farne domanda all' Ufficio di accettazione dell' Ospedale, il quale verificato il diritto del petente, avvisa il medico del Comparto onde si rechi al suo domicilio.

» **94.°** In caso d' urgenza l' ammalato può far chiamare il suo medico di Comparto al proprio domicilio, salvo a darne avviso entro 12 ore all' ufficio di accettazione, il quale riconoscendo il petente come qualificato per la Beneficenza, nè da avviso al medico suddetto. Se questi non riceve tale avviso è tenuto a sospendere la cura dell' ammalato a carico del Pio Luogo.

» **95.°** Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle partorienti ammesse alla Beneficenza, le quali intendono di essere assistite dalle Levatrici del Pio Luogo. L' Ufficio di accettazione rilascia alle petenti una dichiarazione, per la quale possono richiedere l' assistenza gratuita della Levatrice del proprio Circondario.

» **96.** L' ammalato che si è posto sotto la cura del personale sanitario del Pio Luogo, deve allo stesso rispetto ed obbedienza, nel sottoporsi alle prescrizioni che dallo stesso vengongli fatte. Non può farsi visitare da altro medico all' insaputa del proprio medico curante, nè prendere medicine che dallo stesso non siengli state prescritte.

» **97.** Nei casi gravi però può richiedere anche un consulto, al qual uopo ne fa domanda allo stesso medico curante od alla Direzione dello Spedale.

» **98.** L' ammalato che dopo essere stato ammonito dal proprio medico curante, contravvenisse per la terza volta durante la stessa cura ad una delle prescrizioni dell' art. 96 perde immediatamente il diritto di farsi ulteriormente curare per quella malattia dal medico medesimo.

» **99.°** Quegli ammalati poi, che in qualunque modo avessero ingannato la buona fede del Medico, facendosi ordinare o prescrivere medicine per ven-

derle, od in qualsiasi altro modo abusarne, oltre al perdere il diritto all' ulteriore cura gratuita, sono anche denunciati alle competenti Autorità per quelle misure penali che fossero stabilite dalle leggi

Art. 100.° Presso l' Ospedale havvi una Farmacia, dalla quale vengono sì di giorno, che di notte somministrati rimedj tanto pel Luogo Pio di Carità quanto per l' interno dell' Ospedale.

» **101.°** Tutti i rimedj vengono preparati secondo il prescritto di un apposita Farmacopea di una più pronta e meno dispendiosa preparazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 102.° Gli attuali impiegati dell' Ospedale ed Opere Pie Unite godranno in caso di collocamento a riposo quel trattamento che loro è competente in forza delle Leggi vigenti La liquidazione della loro pensione è fatto dal Consiglio Ospitaliero

Como, 23 *Maggio* 1870.

IL R. COMMISSARIO STRAORDINARIO

AVV. GIUSEPPE GATTI.

PROSPETTO

DEI COMUNI AVENTI DIRITTO ALLA BENEFICENZA DELL'OSPEDALE DI COMO, PER ANTICA CONSUETUDINE E PEL REALE DECRETO 18 APRILE 1861.

CIRCONDARIO I° DI COMO

Mandamento 1° di Como

COMO CITTÀ E BORGHI

Mandamento 2° di Como

ALBATE — BLEVIO — BRECCIA — BRIENNO — BRUNATE — CAMERLATA — CAMNAGO — CAPIAGO — CARATE — CAVALLASCA — CERNOBBIO — CIVIGLIO — LAGLIO — LEMNA — LIPOMO — MASLIANICO — MOLINA — MONTE OLIMPINO — MOLTRASIO — PALANZO — PIAZZA — POGNANA — PONZATE — REBBIO — ROVENNA — SOLZAGO — TAVERNERIO CON URAGO — TORNO — URIO — VERGOSA.

Mandamento 3° di Como

ASNAGO — BERNATE — BIZZARONE — BREGNANO — BULGORELLO — CAGNO — CAMNAGO — CASANOVA — CASNATE — CASSINA RIZZARDI — CAVERSACCIO — CERMENATE — CIVELLO — DREZZO — FINO — GAGGINO — GIRONICO AL MONTE E AL PIANO — GRANDATE — LUCINO — LUISAGO — MACCIO — MINOPRIO — MONTANO — PARÈ — RODERO — RONAGO — ROVELLASCA — TREVANO — VERTEMATE — UGGIATE.

Mandamento 4° di Bellagio

BELLAGIO — CARENO — LEZZENO — NESSO — VELESO — ZELBIO.

Mandamento 5° di Menaggio

ARGEGNO — BENE — BREGLIA — COLONNO — CROCE — GRANDOLA — GRIANTE — GRONA — LENNO — LOVENO — MENAGGIO — MEZZEGRA — OSSUCCIO — PIGRA — PLESIO — SALA — TREMEZZO.

Mandamento 6° di Castiglione

BLESSAGNO — CASASCO — CASTIGLIONE — CERANO — DIZZASCO — LAINO — LANZO — PELLIO — PONNA — RAMPONIO — SCHIGNANO — S. FEDELE — SCARIA — VERNA.

Mandamento 8° di Dongo

CONSIGLIO DI RUMO — CREMIA — DONGO — GARZENO — GERMASINO — MUSSO — PIANELLO — REZZONICO — S. ABBONDIO — S. SIRO — STAZZONA

Mandamento 9° di Gravedona

BUGIALLO — DOMASO — DOSSO DEL LIRO — GRAVEDONA — GERA — LIVO — MONTEMEZZO — PEGLIO — SORICO — TRAVERSA — TREZZONE — VERCANA.

Mandamento 10° di Bellano

COLICO CON OLCIASCA — DERVIO* — ESINO INFERIORE* — ESINO SUPERIORE*

Mandamento 12° di Cantù

ALZATE* — SENNA*

Mandamento 13° di Appiano

CADORAGO — CASLINO AL PIANO COMASCO — LOMAZZO — OLGIATE — SOLBIATE.

Mandamento 2° di Arcisate

SALTRIO*

NB. *I Comuni segnati con asterisco sono quelli che hanno diritto alla beneficenza dell' Ospedale per speciali fondiarie o convenzioni, non essendo compresi entro i limiti dell' antica provincia e diocesi di Como come risulta dal compartimento territoriale di Milano, pubblicato coll' Editto* 11 *Giugno* 1757, *dalla Presidenza della Reale Giunta di Censimento.*